

Allegato "B"
al n. 6762 Rep.
n. 1170 Racc.

CONSORZIO GUARDIE RURALI T R A N I

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPO - DENOMINAZIONE E SEDE

SOCIALE DURATA - ORGANI SOCIALI

Art.1- E' costituita in Trani, un'ASSOCIAZIONE tra proprietari, coltivatori e possessori a qualsiasi titolo di fondi e di beni mobili ed immobili, allo scopo di **promuovere e tutelare la cultura agraria ed ambientale.**

Tale obiettivo si reputerà perseguito anche attraverso attività educativo-formative, volte alla diffusione dei principi di valorizzazione del patrimonio territoriale nonché dei beni di carattere artistico-culturale e monumentale, ivi incluse la tutela e la conservazione dell'ambiente, al fine di garantire gli equilibri ecologici e naturali, nel rispetto delle normative Statali, Regionali, Provinciali e Comunali.

Lo scopo dell'Associazione si intenderà, pure, perseguito, in riferimento ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, assumendo, in proprio, la vigilanza e la custodia di tutti i beni, mobili ed immobili ad essi riconducibili, in particolare i frutti pendenti, piante, colture varie, attrezzi da lavoro, costruzioni rurali, torri, casali, masserie, case di campagna, ville, parchi, giardini, aziende agricole, complessi commerciali, artigianali ed industriali, immobili di interesse storico-culturale, impianti pubblici di ogni genere ed annesse strade di viabilità, onde consentire, la tutela e la sicurezza contro le aggressioni della criminalità.

Per proprietari, coltivatori e possessori, a qualsiasi titolo, di fondi e di beni mobili ed immobili si intendono, anche, persone fisiche, giuridiche, quali, nello specifico, enti pubblici e/o privati, nonché associazioni non riconosciute.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2- L'Associazione assume il nome di "CONSORZIO GUARDIE RURALI - TRANI".
L'Associazione ha sede in Trani, al viale Russia n. 32.

Art.3- La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Essa può essere sciolta:

- a) se i due terzi degli associati (nelle qualità indicate nell'art. 1 del presente Statuto), in regola con l'iscrizione e con il pagamento dei contributi, deliberino in tal senso;
- b) se l'ammontare del ruolo annuo riscosso, rappresenti meno di un terzo del ruolo presunto, calcolato su tutti gli iscritti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'Assemblea dei soci di cui all'art. 1, riunita in seduta straordinaria che delibera tale scioglimento, dovrà contestualmente deliberare che il patrimonio netto risultante al termine della liquidazione, sia devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.


La detta Assemblea nomina a tal fine uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri e l'eventuale compenso.

Art.4 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato di Controllo;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri, qualora costituito.

Art.5 - L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e custodia, nomina un corpo di guardie particolari giurate. Allo scopo di rendere il servizio di vigilanza più efficace, l'Associazione cura con particolare attenzione il coordinamento dell'attività di vigilanza con quella svolta da organi di polizia e di altre analoghe istituzioni.

L'Associazione, per lo svolgimento dell'attività amministrativa, nomina un segretario cui può affiancare, eventualmente, uno o più impiegati.



Art.6 - L'Associazione può compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni mobili ed immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativa ai beni sociali, la concessione di fidejussioni ed ogni altra operazione sia creditizia sia debitoria, rientrante nell'attuazione degli scopi associativi.

-----TITOLO SECONDO-----

-----SOCI-----

Art.7 - Il numero dei soci è illimitato.

Art.8 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo, individuale o collettivo, fondi e beni mobili ed immobili e possiedono o coltivano terreni. Possono associarsi anche società, enti in genere e persone fisiche che possiedano i requisiti del singolo associato o che, nella qualità di "soci sostenitori", sebbene non provvisti delle prerogative di cui ai commi 1 del presente articolo e dell'art. 1, intendano aderire agli scopi e alle attività del Consorzio, fra i quali, ed in particolare, la cultura agraria ambientale, in ogni sua più ampia e meritevole interpretazione.

Art.9 - Diventa socio ordinario o *socio sostenitore* chiunque, avendone i requisiti, così come specificati agli artt. 1 ed 8 dello Statuto, faccia domanda di adesione all'Associazione e venga accettato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.10 - Ogni socio ordinario si impegna:

- a) ad osservare le norme del presente statuto;
- b) a non porre in essere comportamenti contrari allo spirito ed alle finalità dell'Associazione;
- c) a pagare regolarmente il contributo associativo annuale.

Art.11 - Ogni *socio sostenitore* si impegna, con la sottoscrizione di apposita scheda, predisposta nominativamente dalla stessa Associazione:

- a) ad osservare le norme del presente statuto;
- b) a non porre in essere comportamenti contrari allo spirito ed alle finalità dell'associazione;
- c) a pagare regolarmente la quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.12 - Il socio ordinario aderisce all'Associazione per la vigilanza e custodia dei suoi beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo posseduti.

L'associato vincola se stesso ed i comproprietari, qualora la proprietà sia comune e pro-indiviso, e i suoi aventi causa, sino a quando non saranno intervenuti atti pubblici, notificati al Consorzio nei modi di legge.



Art.13 - Il socio ordinario, entra a far parte dell'Associazione dopo la delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione, che lo vincola per un periodo di due anni, più uno, quest'ultimo su espressa richiesta redatta e sottoscritta dallo stesso, a partire dalla data dell'atto di adesione.

In entrambe le ipotesi, l'atto di adesione resta automaticamente confermato, rispettivamente, per il successivo biennio o triennio (a seconda del meccanismo di rinnovo automatico prescelto dall'associato al momento dell'acquisto delle sue qualità), laddove, nei **novanta giorni prima** della scadenza del secondo anno ovvero del terzo, l'associato medesimo non comunichi al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria dichiarazione di disimpegno a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio sostenitore entra a far parte dell'Associazione dopo la delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione, che lo vincola per un periodo di un anno su espressa richiesta sottoscritta dallo stesso socio sostenitore, predisposta su scheda di adesione fornita dall'Associazione, a partire dalla data dell'atto di adesione.

Il socio sostenitore rimane vincolato esclusivamente per l'anno in cui ha aderito all'Associazione, previo versamento del contributo di cui all'art. 11, lett. A del presente Statuto.

In mancanza del pagamento del contributo negli anni successivi a quello di adesione, il socio sostenitore decadrà automaticamente dalle proprie qualità.



Qualora durante i due anni o i due anni più uno per il socio ordinario o durante l'anno, per il socio sostenitore, per motivi validi e giustificati, non possa più far parte della Associazione, può produrre istanza di recesso, diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicandone espressamente i motivi.

Il recesso è accolto a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio dei Revisori dei Conti.

Art.14 - La decadenza e l'esclusione dell'associato, sia esso socio ordinario o *socio sostenitore*, è provocata da:

- a) atti e comportamenti del socio ordinario o del *socio sostenitore* contrari ai fini dell'Associazione e della sua immagine;
- b) perdita dei requisiti per l'Associazione;
- c) accertati comportamenti tesi al vantaggio proprio o dei propri parenti.

La decadenza o l'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su relazione motivata dei Revisori dei Conti.

Art.15 - L'adesione nel corso dell'anno obbliga l'Associato (nella sua veste di socio ordinario o *socio sostenitore*) a versare il contributo per l'intero anno solare in corso.

Il socio ordinario o *sostenitore* che recede, o decade, o è escluso, è tenuto a pagare il contributo per tutto l'anno solare in corso.

Art.16 - Chi recede, o decade, o viene escluso dalla Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.17 - Ad esclusione dei *soci sostenitori*, tenuti a supportare gli scopi dell'Associazione a norma dell'art. 10 del presente Statuto, tutti i soci, per il conseguimento dei fini sociali, si impegnano a versare un contributo annuo in danaro proporzionale:




- a) alla estensione dei terreni posseduti o coltivati;
- b) alla coltura prevalente in atto in ciascun fondo;
- c) alla tipologia dei beni mobili ed immobili ricadenti nel territorio in cui l'Associazione opera.

Art.18 - L'ammontare del contributo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e viene determinato di anno in anno sulla base delle risultanze dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e dei costi di esercizio presunti per l'anno seguente, nonché in ragione dell'adeguamento dovuto per le variazioni dell'indice I.S.T.A.T.

Art.19 - Il contributo di cui ai precedenti artt. 17 e 18 sarà rapportato alla misura base di una vigna, pari alla misura di duemilatrecentocinquanta metri circa; le frazioni saranno approssimate per eccesso alla misura base.

Art.20 - Il contributo sarà calcolato, rispettivamente, per tipo di colture e per differenti tipologie di immobili e relativi beni mobili, nelle seguenti classi:

- 0) terreno incolto;
- 1) giardino o parco;
- 2) monocoltura arborea;
- 3) multi coltura arborea;
- 4) vigneti e tendoni;
- 5) orto;
- 6) floricoltura;
- 7) vivaio;
- 8) nessuna costruzione;
- 9) pozzo;
- 10) torre o pagliaio aperto;
- 11) vano rurale, monolocale;
- 12) deposito attrezzi agricoli;
- 13) casa di campagna o masseria o casale;
- 14) ville;
- 15) cantieri edili e/o di altro genere;



16) aziende o opifici;-----
17) beni di interesse storico, culturale, paesaggistico ed ambientale;-----
Art.21 - Per i soci, ad esclusione dei *soci sostenitori*, che chiedono il servizio complementare di
televigilanza, il contributo sarà calcolato sulla base delle seguenti classi:-----

a) radio allarme per immobili;-----
b) antirapina.-----

c) televigilanza, integrata eventualmente, ed anche, con sistemi di controllo satellitare;-----

Art.22- Il contributo dei soci, di cui agli artt. 17 e 18, sarà riscosso in base ad apposito ruolo, con un
unico versamento o in quattro rate di uguale importo (e con scadenza, rispettivamente, Febbraio,
Aprile, Giugno, Settembre di ogni anno).-----

Qualora il detto contributo, alla scadenza del termine, non sia stato pagato, l'associato ordinario è
obbligato a pagare la morosità nella misura pari all'interesse legale di mora.-----

Trascorso l'anno solare di competenza e perdurando la morosità, l'Associazione invita l'associato
ordinario tenuto al versamento a sanare la morosità entro quindici giorni.-----

Trascorso tale termine, l'Associazione agirà giudizialmente per il recupero dell'intero credito
comprensivo di spese legali e processuali.-----

-----**TITOLO TERZO**-----

-----**EESERCIZIO SOCIALE**-----

Art.23 - L'esercizio sociale corre con l'anno solare e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e preventivo deve essere portato
all'approvazione dei soci.-----

Non avendo l'Associazione scopo di lucro, il Consiglio di Amministrazione in carica iscriverà
l'eventuale utile di esercizio, salvo che l'Assemblea di tutti i soci ordinari non disponga altrimenti,
al nuovo bilancio in conformità dello spirito dell'Associazione e delle disposizioni vigenti per le
associazioni senza scopo di lucro.-----

Art.24 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.-----

Art.25- E' fatto divieto, per legge, di garantire i danni per furto o danneggiamenti e di svolgere
attività assicurativa in favore dei soci di cui all'art. 1.-----

-----**TITOLO QUARTO**-----

-----**ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

Art.26 - L'Assemblea, composta da tutti i soci ordinari, è convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione.-----

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni
prima della data fissata e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo
di svolgimento.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre servirsi di ogni mezzo ritenuto idoneo per diffondere
l'avviso di convocazione.-----

Art.27 - L'Assemblea degli associati ordinari si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta
all'anno.-----

Art.28 - All'Assemblea partecipano i Revisori dei Conti, quali soci ordinari dell'Associazione,
senza diritto di voto.-----

-----**TITOLO QUINTO**-----

-----**COMPITI E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

Art.29 - L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:-----

a) per volontà del Presidente, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità;-----

b) su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere dei Revisori dei Conti;-----

c) su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci, tra ordinari e sostenitori, in regola con
il pagamento dei rispettivi contributi;-----

d) su richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Comitato di Controllo;-----





e) per l'approvazione delle modifiche statutarie;-----
f) per lo scioglimento dell'Associazione.-----

Art.30 - L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per:-----

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;-----
- b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione e la relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo;-----
- c) eleggere il Presidente;-----
- d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;-----
- e) eleggere, eventualmente, i tre membri del Collegio dei Probiviri;-----
- f) eleggere i Revisori dei Conti;-----
- g) deliberare su ogni altro provvedimento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle per il miglior funzionamento dell'Associazione. -----

Art.31 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti;-----

Art.32 - La seconda convocazione avrà luogo il giorno feriale immediatamente successivo, ossia dopo le ventiquattro ore dal giorno della prima convocazione.-----

Art.33 - Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza degli associati ordinari, presenti ed aventi diritto di voto.-----

Art.34 - Le Assemblee Straordinarie deliberano con i criteri sanciti dagli articoli 31, 32, e 33 del Codice Civile, ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio.-----

Art.35 - Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria sono vincolanti per tutti gli associati destinatari del presente Statuto, anche se assenti o dissenzienti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.-----

Art.36 - Ciascun associato ordinario, purché alla data dell'assemblea sia in regola con il pagamento del contributo, ha diritto ad un solo voto qualunque sia la consistenza dei beni previsti dall'art. 1 del presente Statuto.-----

Le persone giuridiche, i sodalizi, le associazioni e le ditte collettive che risultino associati in qualità di soci ordinari hanno diritto al solo voto del loro rappresentante legale.-----

Art.37- Ogni associato ordinario, individuale o collettivo, può farsi rappresentare, nel suo diritto di voto, conferendo delega scritta con firma autenticata da notaio.-----

Ogni associato può essere depositario di non più di una delega.-----

Art.38- Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.-----

In assenza od impedimento anche del Vice Presidente, l'assemblea elegge il Presidente tra i soci ordinari, intervenuti e aventi diritto di voto.-----

L'Assemblea nominerà il segretario verbalizzante, che potrà essere scelto tra i tutti i soci ordinari presenti o tra i dipendenti dell'Associazione.-----

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.-----

-----TITOLO SESTO-----

-----PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Art.39- La nomina delle cariche sociali è fatta dalla Assemblea Generale dei soci ordinari in regola con i pagamenti, mediante votazione delle liste, con votazione segreta.-----

Le cariche sociali da eleggere e nominare tra gli associati ordinari, in regola con il pagamento del contributo, sono:-----

- a) il Presidente;-----
- b) sei Consiglieri;-----
- c) due Consiglieri supplenti;-----
- d) un Consigliere avente funzioni di membro del Comitato di Controllo-----
- e) tre componenti il Collegio dei Probiviri, ove previsto;-----





f) tre Revisori dei Conti;-----
g) due Revisori dei Conti supplenti.-----
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati.-----
In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.-----
Tutte le cariche sociali vengono elette a maggioranza semplice dei presenti.-----
Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. Questi rimarranno in carica per tre anni e potranno essere riconfermati.-----
Art.40- L'assemblea costituisce uno o più seggi elettorali composti da tre membri ciascuno, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli associati ordinari.-----
Il Presidente uscente provvederà a stampare le schede elettorali in formato unico e le consegnerà, siglate, ai presidenti dei seggi elettorali.-----
Il Presidente del primo seggio elettorale avrà la responsabilità delle operazioni di voto e scrutinio, (dopo le votazioni un componente di ciascun seggio elettorale, nominato dal Presidente uscente, o in sua assenza, dal Vice Presidente, si interscambierà con i componenti degli altri seggi elettorali al fine di garantire la regolarità dello scrutinio) rimettendo i relativi verbali, debitamente sottoscritti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, che provvederà a comunicare l'esito della votazione agli interessati.-----
Le operazioni di voto si aprono e si concludono nella stessa giornata.-----
Art.41 - Le liste per poter partecipare all'elezione devono contenere il cognome e nome del Presidente, dei sei componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione e dei due supplenti, nonché il cognome e nome, dei tre componenti effettivi dei Revisori dei Conti e dei due supplenti.--
Ciascuna lista deve essere firmata in calce, oltre che dai candidati, da almeno venticinque associati ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento del contributo. Le firme devono essere autenticate dal Comitato di Controllo.-----
Le liste così predisposte devono essere presentate al Comitato di Controllo, costituito nel precedente esercizio, 30 giorni prima dell'Assemblea. Questo provvederà a verificarne la validità prima di presentarle per la votazione.-----
Art.42- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto convoca, entro trenta giorni dalla data dello scrutinio, i consiglieri ed i Revisori dei Conti e presiede la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione.-----
Art.43- Il Consiglio di Amministrazione eletto, nella prima seduta designa e nomina a maggioranza semplice il Vice Presidente.-----
Art.44- Il Presidente uscente passerà le consegne al nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, mediante redazione di un verbale sottoscritto da entrambi.-----
Art.45- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:-----
a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni due mesi;-----
b) su richiesta, con istanza scritta e motivata, di almeno tre consiglieri;-----
c) su richiesta, con istanza scritta e motivata, dei Revisori dei Conti.-----
Nel caso in cui i membri effettivi del Consiglio di Amministrazione, nella misura massima di due (pena l'invalidità della seduta consiliare), per qualsiasi motivo, si trovino a non poter svolgere le proprie funzioni, suppliranno alle loro funzioni i due nominati supplenti.-----
Art.46- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza del Presidente e di almeno tre consiglieri e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero, purché presente il Presidente.-----
Art.47 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.-----
Art.48 - In caso di parità prevale il voto del Presidente, quando la votazione è palese.-----
Quando invece la votazione è a scrutinio segreto, la proposta che riscuota la metà dei voti validi si intende respinta.-----



Art.49- Il Direttore o il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.-----

Art.50- Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i Revisori dei Conti senza diritto di voto.-----

Art.51- Il Consiglio di Amministrazione:-----

a) nomina il Direttore al quale spettano le mansioni stabilite dal "C.C.N.L. Impiegati dell'Agricoltura";

b) nomina il Comandante delle Guardie Rurali, designandolo fra soggetti in possesso di idonea qualifica, all'interno o all'esterno del medesimo Corpo di Guardia, determinandone le mansioni ed, altresì, affidandogli compiti di coordinazione ed organizzazione delle Guardie e dei Graduati.-----

La prestazioni rese dal Comandante delle Guardie Rurali sono equiparate, quanto al loro trattamento economico ed alla relativa tutela contrattuale, alle mansioni stabilite dal "C.C.N.L. Impiegati dell'Agricoltura" per il ruolo del Segretario contabile;-----

c) nomina il Segretario contabile con le mansioni stabilite dal "C.C.N.L. Impiegati dell'Agricoltura";-----

d) nomina e revoca guardie e graduati, determinandone le mansioni;-----

e) divide per sezioni il territorio e ne assegna le guardie ed i graduati;-----

f) delibera gli ordini di servizio e impartisce le direttive al Comandante delle Guardie Rurali;-----

g) predispose il Regolamento Organico del Personale ed il Regolamento di Disciplina ed applica le sanzioni ivi previste in caso di infrazioni commesse da qualsiasi dipendente;-----

h) tratta e concilia ogni controversia con terzi, anche relativa ai rapporti di lavoro, sia in sede stragiudiziale sia giudiziale;-----

i) determina il contributo annuo dovuto dagli associati ordinari e sostenitori-----

l) convoca l'Assemblea degli associati ordinari;-----

m) formula il bilancio preventivo e consuntivo;-----

n) formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;-----

o) delibera l'accettazione dei lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;-----

p) acquista, vende e permuta beni immobili, soggetti a registrazioni, e beni mobili; stipula mutui e concede pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concede fidejussioni e altre malleverie;-----

q) adotta ogni altra deliberazione in ordine alla amministrazione dell'associazione che non sia attribuita dal presente Statuto alla competenza degli altri organi associativi;-----

r) adotta ogni ulteriore deliberazione per il perseguimento degli scopi sociali.-----

Art.52- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'associazione.-----

Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Controllo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.-----

Il Presidente sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione di cui firma gli atti.-----

Il Presidente promuove le azioni legali a tutela della Associazione.-----

Art.53- il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento con le stesse prerogative.-----

Art.54- Nel caso di dimissioni del Presidente, tutti gli organi sociali, ad eccezione dell'Assemblea, si intendono decaduti.-----

Il Presidente dimissionario, unitamente al Consiglio di Amministrazione, resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci ordinari entro e non oltre novanta giorni dalla data delle dimissioni, per la elezione dei nuovi organi sociali.-----

Le dimissioni del Presidente sono revocabili, sempre entro e non oltre novanta giorni dalla data delle sue dimissioni.-----

Art.55- In caso di impedimento da parte del Presidente dimissionario ad ottemperare all'ordinaria amministrazione ed a convocare l'assemblea per la elezione dei nuovi organi sociali, vi provvederà





il Vice Presidente, in mancanza di questi, il consigliere anagraficamente più anziano, entrambi con le stesse prerogative e gli stessi poteri del Presidente.

Trascorsi inutilmente i novanta giorni di cui al precedente articolo 54) l'Assemblea per la elezione dei nuovi organi sociali verrà convocata dal Presidente dei Revisori dei Conti.

Art.56- Il consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente per più di tre sedute consecutive è considerato decaduto, con deliberazione, posta a verbale, adottata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alla sua sostituzione.

Art.57- In ogni caso di cessazione dalla carica dei consiglieri, ad eccezione del Presidente, subentra il componente supplente anagraficamente più anziano. Esauriti i membri supplenti, al fine di integrare la composizione dell'organico, il Consiglio di Amministrazione coopta uno o più associati fino ad un numero massimo di tre dei suoi componenti.

TITOLO SETTIMO

COMITATO DI CONTROLLO

Art.58 - Il Comitato di Controllo è organo dell'Associazione composto da tre membri, ossia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dei Revisori Contabili ed un Consigliere. Entrambi questi ultimi sono rispettivamente nominati ed eletti dal Consiglio di Amministrazione, riunito in seduta ordinaria.

Il Comitato di Controllo è dotato di poteri di verifica e di vigilanza sulle operazioni di voto relative alle elezioni delle cariche sociali. Svolge i propri incarichi su un piano di estraneità ed autonomia rispetto all'attività svolta da tutti gli altri organi dell'Associazione.

Sono compiti del Comitato di Controllo:

a) vigilare e verificare la regolarità delle attività elettive e di scrutinio, coadiuvandone le operazioni, autenticando le schede destinate al voto ed esaminando le liste elettorali presentate e predisposte in occasione delle nuove elezioni;

b) relativamente all'Assemblea dei Soci, richiederne la riunione in seduta straordinaria, su istanza scritta e motivata di almeno due dei propri membri, nell'ipotesi in cui ne ravvisi la necessità, in base ai poteri ed alle funzioni conferitigli.

Ogni membro del Comitato dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella propria ulteriore qualità di Presidente del Comitato, convoca e presiede il Comitato di Controllo, firmandone i relativi atti.

I componenti del Comitato di Controllo sono tenuti al rispetto di tutte le norme del presente Statuto.

Il Presidente dei Revisori Contabili, nella sua qualità di membro del Comitato, decadrà da tale carica ove vengano a mancare i requisiti necessari per l'appartenenza al proprio albo professionale;

TITOLO OTTAVO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 59 - L'Assemblea dei soci ordinari ha facoltà di eleggere e nominare, ove lo reputi conveniente, un Collegio, detto dei Probiviri, composto da tre membri, individuati, indifferentemente e promiscuamente, fra i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, e soggetti estranei all'Associazione. Questi ultimi potranno anche essere professionisti iscritti al relativo Albo.

Il detto Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri.

Il Collegio deciderà sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione.

Esso si pronuncia, sempre in modo inappellabile, anche in merito alla interpretazione dello Statuto.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

TITOLO NONO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.60- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, esterno all'Associazione ed iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, nonché da due membri effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea, contestualmente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.



Durano in carica tre anni e sono rieleggibili nel triennio successivo. I Revisori dei Conti decadono contestualmente agli altri organi sociali.

Art. 61- In ogni caso di cessazione dalla carica di un Revisore dei Conti, subentra il membro supplente anagraficamente più anziano. Esauriti i supplenti, il Collegio dei Revisori coopta i membri necessari ad integrare il medesimo Collegio.

Nel caso in cui il Presidente dei Revisori dei Conti venga, per qualsiasi motivo, a non svolgere le proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, entro 15 gg. dalla notizia della impossibilità, provvederà alla nomina del medesimo Collegio e del nuovo Presidente.

Nell'ipotesi in cui si verifichi medesima ipotesi in capo ad uno o ad entrambi i Revisori, soci ordinari, suppliranno alle loro funzioni i due nominati supplenti.

Art. 62- E' compito dei Revisori dei Conti:

- a) controllare che il Consiglio di Amministrazione operi secondo norme statutarie;
- b) intervenire in caso di controversie interne alla associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscarne il nome;
- c) accertare che gli associati siano in regola con il versamento dei contributi;
- d) accertare che siano stati eseguiti i deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea;
- e) convocare l'assemblea ordinaria quando il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto o quella straordinaria in caso di gravi irregolarità;
- f) controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'assemblea la radiazione degli associati o il rigetto di richieste di iscrizione.

Art. 63- I Revisori dei Conti redigono verbale delle proprie sedute su apposito libro.

Art. 64- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti, viene riconosciuta una indennità nella misura del due per cento (2 %) del contributo annuale messo a ruolo, suddivisa secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione, mentre, al Presidente dei revisori dei conti, esterno all'Associazione, sarà destinato un compenso preventivamente stabilito con lettera di incarico. Ai due Revisori- soci sarà attribuito un compenso forfetario annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.


TITOLO DECIMO

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 65- Coloro che sono iscritti a ruolo alla data di approvazione del presente Statuto continuano ad essere soci.

Art. 66 - Il presente Statuto annulla i precedenti ed entra in vigore dieci giorni dopo la data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci ordinari.

Art. 67 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.



Roberto...

Michela...

Certifico io dott. ROBERTA GRECO, Notaio residente in Corato,
con studio alla Via Dante n.31, iscritto nel Ruolo del Colle-
gio del Distretto Notarile di Trani, che la presente copia
fotostatica è conforme al documento originale che trovasi al-
legato sotto la lettera "B" all'atto a mio rogito in data 2
dicembre 2008, repertorio n.6762, registrato a Trani il 4 di-
cembre 2008 al n.6503/1T.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Corato, 21 gennaio 2009



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Roberta Greco'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO ROBERTA GRECO' and 'CORATO' around the perimeter, with a central emblem. The signature and seal are positioned over the text of the document.